

STATUTO DELL'A.U.P.

Paragrafo 1°. Disposizioni generali.

Art. 1) È costituita, tra gli universitari della provincia di Parma, una associazione con la denominazione "Associazione Universitaria Parmense"

Art. 2) L'associazione ha per scopo di svolgere tra gli universitari attività di carattere culturale, editoriale, assistenziale, sindacale, sportive, ricreative.

Art. 3) Il patrimonio in dotazione alla associazione è determinata dall'allegato inventario, che dovrà essere aggiornato ogni anno alla fine della gestione.

Art. 4) L'Associazione ha sede in Parma, via Giordano Cavestro 7

Art. 5) L'iscrizione all'Associazione è libera a coloro che possiedono i seguenti requisiti:

a) Essere iscritti a qualsiasi facoltà e corso, comprese le scuole di specializzazione, presso la R. Università di Parma, oppure

b) essere iscritti a qualsiasi R. Università e Istituto superiore con residenza a Parma e provincia;

c) essere laureati da non più di tre anni,

inoltre d) non essere iscritti ad altra Associazione Universitaria similare

e) non rientrare nelle seguenti categorie:

Volontari di tutti i reparti militari della Repubblica Fascista; iscritti alle organizzazioni politiche della Repubblica Fascista; collaborazionisti ed in genere tutti coloro che siano implicati nei casi previsti dalle vigenti leggi sulla epurazione